

STATUTO ASSOCIAZIONE A.I.P.A.

Articolo 1 Denominazione, sede e durata

È costituita in Roma una libera associazione tra studiosi della psicologia analitica di Carl Gustav Jung, denominata **Associazione Italiana di Psicologia Analitica (A.I.P.A.)**, Ente del Terzo Settore (E.T.S.), già Associazione Italiana per lo studio della Psicologia Analitica, costituitasi con atto notarile del 27 Novembre 1961.

La sede sociale è in Roma, Via Antonio Musa, 15.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS potrà essere utilizzata in denominazione solo a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2 Scopi. Autonomia e indipendenza. Esclusione di attività imprenditoriale e sindacale

L'A.I.P.A. è un'Associazione di Psicologia Analitica a carattere nazionale, senza fini o scopi di lucro, autonoma e indipendente con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Svolge in via principale attività di interesse generale in favore dei propri associati o di terzi nel settore della formazione universitaria e post universitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale; persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere, sviluppare e diffondere la conoscenza della psicologia analitica e della sua prassi psicoterapeutica;
- b) organizzare in modo unitario il training per l'acquisizione delle competenze professionali degli psicologi analisti, attivato presso la propria Scuola di Formazione.
- c) garantire spazi di studio e ricerca per la formazione permanente degli psicologi analisti e degli studiosi della materia;
- d) sostenere, proporre e realizzare percorsi di ricerca e progetti di intervento e formazione in contesti pubblici e privati per l'applicazione della psicologia analitica, diversificando le modalità operative in relazione agli ambiti (università, scuole, sanità, servizi sociali ecc.), con il fine di sviluppare la dimensione psicoaffettiva, affrontare le problematiche relazionali, integrare la dimensione individuale e collettiva e le diversità soggettive e culturali.

Ai fini del libero ed incondizionato perseguimento delle finalità istituzionali, l'autonomia e l'indipendenza dell'A.I.P.A. e dei suoi Legali Rappresentanti sono garantite mediante:

- l'espresso e specifico divieto di esercitare attività di natura imprenditoriale e commerciale, o anche solo di parteciparvi detenendo quote o rivestendo cariche in esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in Medicina (ECM);

- l'esclusione, tra le proprie finalità istituzionali, di ogni forma di tutela sindacale degli associati nonché di qualsivoglia attività diretta o indiretta avente natura e/o finalità sindacale.

Per la realizzazione di questi scopi l'A.I.P.A. può articolare la propria struttura in Sezioni Territoriali nonché in Rappresentanze Scientifiche Regionali.

Le attività previste in Statuto diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 sono da considerarsi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge o da apposito decreto ministeriale di attuazione. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, sentito il Consiglio Didattico e la CAP.

L'A.I.P.A. è membro dell'*International Association for Analytical Psychology* (I.A.A.P.); secondo l'art. 5, 1 dello Statuto della I.A.A.P. i membri Ordinari dell'A.I.P.A. sono membri della I.A.A.P.

L'A.I.P.A. si propone inoltre di sviluppare rapporti culturali con associazioni nazionali e internazionali che abbiano scopi analoghi ai propri.

L'A.I.P.A. può concedere contributi e sovvenzioni a pubblicazioni in linea con i propri scopi o può provvedervi direttamente.

Articolo 3 Patrimonio e mezzi finanziari

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'A.I.P.A. detiene un patrimonio sociale e si avvale di mezzi finanziari reperiti a norma del successivo art. 5 nonché - fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge esistenti in materia - di eventuali contributi volontari dei soci, di sovvenzioni e donazioni, sia in denaro che in natura, provenienti da Enti o da privati. Tali mezzi costituiscono il fondo comune. Allo scopo di garantire la trasparenza patrimoniale e finanziaria, i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, così come eventuali incarichi retribuiti in seno ad essa, sono resi accessibili stante l'obbligo di pubblicazione nel sito web istituzionale dell'A.I.P.A.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei prin-

cipi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il tutto nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni dell'art. 22. co. 4 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

L'associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. E altresì vietata la distribuzione di utili così come indicati nel comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 4 Membri dell'Associazione e Allievi in formazione

È prevista l'ammissione, senza limitazione e senza criteri discriminatori in coerenza con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale, di tutti i professionisti che siano in possesso dei seguenti requisiti, richiesti per ciascuna categoria di associati.

A) Membri dell'Associazione

L'associazione è costituita da:

–membri Ordinari che hanno gli stessi diritti e doveri all'interno dell'Associazione

–membri Onorari.

1) Membri Ordinari sono coloro che:

a) abbiano completato la formazione analitica secondo le modalità previste dal Regolamento;

b) siano stati accettati dall'Assemblea degli Ordinari all'uopo convocata dal Comitato Direttivo (C.D.).

c) È prevista l'ammissione come membri Ordinari dell'A.I.P.A. anche a colleghi psicologi analisti che siano membri di gruppi aderenti alla I.A.A.P. o che siano membri individuali di detta Associazione e che non siano mai stati soccombenti in un giudizio di violazione del Codice Deontologico. L'ammissione viene proposta dal C.D., sentita la

Commissione per l'Allenamento Professionale (C.A.P.), all'Assemblea Generale (A.G.) affinché la ratifichi.

2) Membri Onorari sono le persone interessate allo studio della psicologia analitica che si siano distinte nella diffusione della psicologia analitica e dell'opera di C. G. Jung. L'ammissione dei membri Onorari viene proposta, previa decisione all'unanimità, dal C.D. all'A.G. che delibera all'unanimità.

B) Allievi in formazione

- a) Gli allievi iscritti al ramo formativo dell'A.I.P.A. acquisiscono la denominazione di Allievi Candidati all'Associazione;
- b) il Regolamento, emanato dall'Associazione in conformità con lo Statuto, configura le norme relative all'organizzazione del training a cui debbono attenersi gli allievi e i membri Ordinari con funzione didattica;
- c) l'ammissione al training per l'ottenimento della qualifica di Psicologo Analista e della Abilitazione alla psicoterapia ad indirizzo analitico è subordinata all'essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento e dalle leggi statali che regolano l'ammissione alle Scuole di Psicoterapia riconosciute.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei membri e degli allievi candidati all'Associazione

L'A.I.P.A. assicura ai membri Ordinari e Onorari e agli Allievi Candidati la massima partecipazione alle attività e alle decisioni dell'Associazione, nei limiti previsti dal presente Statuto, nonché il diritto di ricevere le pubblicazioni dell'Associazione stessa.

- a) I membri Ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale di associazione. Il diritto di voto in A.G. è subordinato al pagamento delle quote associative (art. 8). L'entità della quota di associazione è fissata dall'A.G. (art. 8, 4, lettera 1) su proposta del C.D. La mancata frequenza alle attività dell'Associazione o eventuali richieste di aspettativa non legittimano la sospensione del pagamento delle quote associative, fatto salvo quanto in merito può essere annualmente deliberato e disposto dal C.D. In caso di morosità, anche di una sola quota semestrale, il Tesoriere (art. 9) invita l'interessato al pagamento, in difetto del quale verranno attivate le procedure legali per il recupero del credito.
- b) I membri Onorari non pagano la quota associativa.
- c) Gli Allievi Candidati all'Associazione sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di iscrizione e di una quota per la frequenza ai corsi stabilita dal C.D., sentito il parere della C.A.P.

La mancata frequenza ai corsi non legittima la sospensione del pagamento delle tasse di iscrizioni annuali nonché il pagamento dei corsi. Gli Allievi Candidati all'Associazione anche se fuori corso sono comunque tenuti al pagamento della tassa di iscrizione annuale.

La scadenza semestrale del pagamento delle quote associative è fissata al:

- a) 31 gennaio per il primo semestre;
- b) 30 giugno per il secondo semestre.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di membro Ordinario e Onorario ed esclusione degli Allievi Candidati all'Associazione

a) La qualifica di membro ordinario e onorario dell'A.I.P.A. – fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 – si perde in caso di:

- 1) scioglimento dell'Associazione;
- 2) decesso;
- 3) dimissioni annunciate con lettera raccomandata o con posta certificata al C.D. Le dimissioni devono essere presentate all'A.G. che ne prende atto, eventualmente esprimendosi in merito;
- 4) esclusione per gravi violazioni alle Leggi dello Stato e/o per comportamento incompatibile con i codici deontologici professionali di riferimento. L'esclusione viene proposta dal C. D. con una maggioranza di 4/5. Il C.D. invia all'interessato una prima notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata e, non prima di 40 giorni, la sottopone all'A.G. affinché si esprima in proposito, ai sensi dell'art. 8,

La proposta di esclusione viene approvata a maggioranza dei 2/3 dei presenti comprese le deleghe. L'approvazione del provvedimento di esclusione da parte dell'A.G. viene immediatamente comunicata all'interessato con una seconda notifica inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta certificata. Entro 30 giorni dal ricevimento il membro escluso può ricorrere per iscritto tramite raccomandata o posta certificata al Collegio dei Probiviri. Il membro Ordinario del quale il C.D. propone l'esclusione può evitare il giudizio dei membri Ordinari. In tal caso può, entro 30 giorni dalla prima notifica, fare ricorso per iscritto al suddetto Collegio che decide definitivamente;

- 5) esclusione per morosità persistente superiore ai 24 mesi. Trascorso tale termine l'esclusione è automatica e di diritto e viene comunicata dal C.D. ai membri dell'A.I.P.A. e della I.A.A.P. In caso di morosità, anche di una sola quota semestrale, il Tesoriere (art. 9) invita l'interessato al pagamento, in difetto del quale verranno attivate le procedure legali per il recupero del credito.

b) Gli Allievi Candidati all'Associazione possono venire esclusi dalla frequenza ai corsi secondo quanto previsto dal Regolamento, nonché:

1) per comportamento incompatibile con i codici deontologici professionali di riferimento. L'esclusione viene proposta all'unanimità dalla C.A.P., sentito il parere del Consiglio Didattico. L'esclusione è ratificata dal Presidente nella sua qualità di Direttore responsabile della Scuola di formazione, che la notifica immediatamente all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta certificata. L'Allievo Candidato all'Associazione escluso ha la facoltà di riproporsi al giudizio della C.A.P., entro e non oltre 90 giorni dalla data della notifica, per presentare documentati motivi di ricorso. Le ulteriori decisioni a riguardo saranno di spettanza del Presidente e della C.A.P., sentito nuovamente il parere del Consiglio Didattico.

2) per inadempienza nel pagamento della tassa annuale di iscrizione e della quota di frequenza ai corsi, superiore ai 12 mesi. Trascorso tale termine il Tesoriere dell'Associazione comunica all'interessato che, qualora non ottemperi al pagamento entro 6 mesi, l'esclusione diverrà esecutiva e potranno venire attivate le procedure legali per il recupero del credito. L'esclusione viene comunicata dal C.D. alla C.A.P. e al Consiglio Didattico.

Articolo 7 Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- 1) l'Assemblea Generale (A.G.);
- 2) il Comitato Direttivo (C.D.);
- 3) l'organo di Controllo e il Revisore dei Conti
- 4) la Commissione per l'Allenamento Professionale (C.A.P.);
- 5) il Comitato Scientifico e di Redazione della Rivista;
- 6) il Collegio dei Probiviri.

Su elezione democratica a scrutinio segreto dell'A.G. è data facoltà a tutti i membri ordinari di ricoprire cariche sociali, fatta eccezione per quanto espressamente previsto agli artt. 5a) e 10.1, e per gli organi di controllo, nonché per eventuali conflitti di interesse.

È fatto divieto di eleggibilità passiva a legali rappresentanti, amministratori o promotori dell'Associazione di coloro che hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione. Le cariche sociali hanno durata limitata nel tempo, secondo quanto appreso specificamente previsto, non sono cumulabili tra loro e non danno diritto ad alcuna retribuzione.

Articolo 8 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale (A.G.) è l'organo supremo dell'A.I.P.A. è composta da tutti i membri ordinari. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, e che sono in regola con il pagamento delle quote associative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5. a. Ciascun associato ha un voto.

L'A.G. viene convocata dal C.D. almeno due volte l'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

1) L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Il *quorum* necessario per la validità dell'A.G. è di due terzi degli aventi diritto, comprese le deleghe. Ciascun membro non può avere più di una delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, del 50 % (cinquanta per cento) degli aventi diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, tranne le eccezioni sottoindicate, nonché previste dallo Statuto. I voti sono a scrutinio segreto nel caso in cui si eleggono persone e nell'ipotesi prevista dall'art.6, a.4.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché votare tramite piattaforma elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno venti giorni prima della data prevista mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, e-mail o con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina il presidente che condurrà l'incontro.

L'assemblea generale ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approva il bilancio, preventivo e consuntivo, nonché il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto. Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, nonché, su motivata proposta del C.D., delibera l'istituzione o lo scioglimento di una Sezione territoriale a maggioranza dei due terzi dei presenti;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Inoltre l'Assemblea Generale:

- a) Elegge i membri della C.A.P. tra i membri Ordinari che abbiano l'incarico alla didattica, nonché ratifica la nomina dei membri Ordinari con funzione didattica proposti dalle Sezioni territoriali sedi di Scuola per la loro rappresentanza nella C.A.P.
- b) Elegge i delegati presso la I.A.A.P.
- c) Elegge il Comitato Scientifico e di Redazione della Rivista *Studi Jungghiani* (art. 12) e il Collegio dei Probiviri (art. 13).
- d) Ratifica le relazioni del C.D. e della C.A.P.
- e) su proposta della C.A.P., sentito il parere del C.D., delibera le modifiche al Regolamento. Le relative delibere devono essere adottate con la maggioranza di due terzi dei presenti.
- f) Delibera a maggioranza di due terzi dei presenti, l'accettazione di lasciti e donazioni;
- g) Su proposta del C.D. delibera a maggioranza di due terzi dei presenti, l'entità della quota associativa annuale.
- h) Accetta i nuovi membri Ordinari e ratifica l'ammissione di colleghi psicologi analisti che siano membri a pieno titolo di gruppi aderenti alla I.A.A.P. o che siano membri individuali di detta Associazione (art. 4, 2, c).
 - ii) Su proposta del CD, delibera all'unanimità l'ammissione dei membri Onorari.
- l) Prende atto delle dimissioni dei membri e ratifica a maggioranza dei due terzi dei presenti l'esclusione di un membro (art.6).

- m) Ratifica la nomina dei membri dei Comitati di Sezione eletti da ogni singola Sezione Territoriale.
- n) Può formulare proposte e iniziative che vengono elaborate dal C.D. e dalla C.A.P. e può revocare a maggioranza di due terzi dei presenti, le cariche e gli incarichi affidati ai membri.

Articolo 9 Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo (C.D.) esercita l'amministrazione dell'associazione ed è composto da cinque membri ordinari che eleggono tra loro il Presidente dell'A.I.P.A. Il C.D. distribuisce tra i propri membri le diverse cariche. Il C.D. prende le sue decisioni a maggioranza semplice degli aventi diritto, tranne casi specificamente previsti dallo Statuto (art. 6, A4). In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

La nomina dei membri del Comitato Direttivo spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza dei membri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I membri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Al conflitto di interessi dei membri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Presidente è il **legale rappresentante** dell'Associazione, Direttore responsabile della Scuola di Formazione e Direttore della rivista *Studi Jungiani*. Tra i membri del C.D. nomina il coordinatore del C.d.R. della Rivista. Garantisce l'osservanza delle norme statutarie e regolamentarie e cura i rapporti con la I.A.A.P. e con altre Associazioni in collaborazione con il C.D.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in casi di assenza, di dimissioni o di decesso. In questi ultimi due casi il Vicepresidente sostituisce il Presidente fino alla prima A.G. utile per la reintegrazione del C.D. e per la nomina del nuovo Presidente.

Il Segretario redige i verbali, provvede alla corrispondenza dell'Associazione, mantiene aggiornati gli elenchi dei membri ai quali comunica i deliberati dei vari organi sociali, provvede all'organizzazione delle documentazioni necessarie atte al raggiungimento degli scopi associativi (art. 2).

Il Tesoriere riscuote le quote sociali, cura l'amministrazione, comunica agli interessati l'esclusione dall'Associazione o dalla frequenza ai corsi per morosità (art. 6), acquisisce dalle Sezioni Territoriali il bilancio e le previsioni di spesa (art. 15) e tiene il bilancio che presenterà ogni anno all'A.G.

Il Consigliere coadiuva il Presidente e il Vice-Presidente nei rapporti con la I.A.A.P. e con altre Associazioni e collabora alla realizzazione di attività in linea con gli scopi statuari (art. 2).

2) Il C.D. è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno. Le sedute sono valide quando siano presenti non meno di tre membri.

3) Il C.D. ha la facoltà di autoconvocazione su iniziativa di almeno due dei componenti.

4) Il C.D. convoca l'A.G. almeno due volte l'anno (art. 8) con preavviso di almeno venti giorni e prepara e invia contestualmente l'Ordine del Giorno. Proposte da inserire all'OdG dell'A.G. possono essere presentate per iscritto al Presidente dell'A.I.P.A. almeno trenta giorni prima della data dell'A.G.

5) Il C.D. inoltre convoca una A.G. straordinaria qualora un terzo di tutti i membri ne faccia richiesta motivata (art.8.3).

6) il C.D. propone ai membri ordinari all'uopo convocati l'esclusione dei membri Ordinari o Onorari secondo le modalità previste dall'art. 6, a4, e vigila su eventuali casi di incompatibilità provvedendo alle necessarie segnalazioni ai sensi dell'art. 7.

7) Il C.D. cura l'andamento generale delle attività dell'A.I.P.A. previste dagli scopi statuari (art. 2), nel rispetto dei mandati assembleari, nonché cura e coordina i rapporti tra la sede Nazionale, le Sezioni Territoriali e, congiuntamente con la C.A.P., per quanto di propria pertinenza, con le Sedi della Scuola di Formazione.

8) Il C.D. può affidare incarichi temporanei a membri dell'Associazione, a seconda delle eventuali necessità, anche su richiesta della C.A.P.

9) Il C.D. resta in carica per due anni. I suoi membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di decesso di suoi componenti, il C.D. inserisce all'OdG della successiva A.G. l'elezione del sostituto sino alla scadenza prevista.

10) All'inizio di ogni anno il C.D. presenta all'A.G. il bilancio preventivo e il conto consuntivo relativo all'anno trascorso, nonché, ove obbligatorio, il bilancio sociale.

11) Il C.D. riferisce sulla propria attività all'A.G., convocata in seduta ordinaria.

12) Le sedute del C.D. sono aperte ai membri dell'A.I.P.A., fatta salva la discrezionalità del C.D. stesso.

Articolo 10 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

2. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

8. Ogni associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella rela-

zione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto sopra previsto, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 31 D. Lgs n. 117/2017. Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

9. La nomina del revisore legale dei conti è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 2017/2017.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

10. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Articolo 11 Commissione per l'Allenamento Professionale e Consiglio Didattico

1) La Commissione per l'Allenamento Professionale (C.A.P.) è composta da cinque membri dell'A.I.P.A. nazionale, di cui uno in rappresentanza del training infantile, eletti dall'A.G. tra tutti i membri del Consiglio Didattico, più un membro ordinario con funzione didattica per ogni Sezione Territoriale dell'Associazione, la cui nomina viene ratificata dall'A.G. su proposta delle Sezioni Territoriali (art.8, 4, d). I membri eletti eleggono tra loro il Segretario Nazionale della C.A.P.

2) Il Consiglio Didattico è composto dai membri con incarico didattico e costituisce l'interlocutore consultivo e necessario della C.A.P. Si riunisce su convocazione del Segretario Nazionale della C.A.P. almeno 3 volte ogni anno sociale. Le sedute sono aperte a tutti i membri dell'A.I.P.A., fatta salva la discrezionalità della C.A.P. In taluni casi e su invito del Consiglio, della C.A.P. o del Presidente, il C.D. potrà collaborare alle attività del Consiglio, nel limite delle proprie specifiche competenze.

3) I membri della C.A.P. restano in carica due anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di decesso

di componenti della C.A.P., il C.D. inserisce all'OdG del giorno della prima A.G. l'elezione del sostituto sino alla scadenza prevista.

4) La C.A.P. delibera a maggioranza semplice, sentito il parere del Consiglio Didattico. In caso di parità il voto del Segretario Nazionale ha valore doppio.

5) La C.A.P. ha la responsabilità della gestione del *training* di fronte all'A.G. Cura l'organizzazione della Scuola di Formazione e ne garantisce la conformità agli indirizzi culturali dell'A.I.P.A. e ai deliberata dell'A.G.. Ove necessario, e in accordo con il Consiglio Didattico, la C.A.P. prende in esame il Regolamento per apportarvi le eventuali modifiche che dovranno essere deliberate dall'A.G., sentito il C.D. (art. 8, 4, h). Il Segretario presenta almeno due volte l'anno all'A.G. una relazione sull'attività della C.A.P. e del Consiglio Didattico e sull'andamento della Scuola di Formazione.

6) Le funzioni e le competenze della C.A.P. e del Consiglio Didattico in rapporto alla Scuola di Formazione dell'A.I.P.A. sono precisate dal Regolamento.

7) La C.A.P. può demandare alle Sedi Territoriali della Scuola di Formazione decisioni operative inerenti il funzionamento della Scuola, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali della formazione e in linea con le decisioni assembleari.

8) La validità delle sedute della C.A.P. è data dalla presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei suoi componenti. La C.A.P. ha facoltà di autoconvocazione su iniziativa di almeno due dei suoi membri.

9) Le sedute della C.A.P. sono aperte al Presidente e a tutti i membri dell'A.I.P.A., fatta salva per questi ultimi la discrezionalità della C.A.P. stessa.

Articolo 12 Il Comitato Scientifico e di Redazione della Rivista

Il Comitato Scientifico e di Redazione (CdR) della Rivista è organo sociale dell'A.I.P.A. Cura la pubblicazione della Rivista *Studi Junghiani* e verifica la qualità delle pubblicazioni e delle produzioni scientifiche secondo indici di produttività scientifica e bibliometrici conformi alla qualità riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico e di Redazione è composto da: un Direttore, un Coordinatore del C.d.R, dieci Redattori, un Segretario di redazione. Il Direttore è il Presidente in carica dell'A.I.P.A. I dieci redattori sono eletti dall'A.G. tra i membri ordinari dell'Associazione. I redattori restano in carica tre anni e non possono essere confermati per più di due mandati con-

secutivi. In caso di dimissioni o di decesso di uno dei redattori, il C.D. inserisce all'OdG della successiva A.G. l'elezione del sostituto sino alla scadenza prevista.

Il Coordinatore del C.d.R. è un membro del C.D. ed è designato dal Direttore della Rivista. Il Segretario di redazione è designato dal C.D. sentito il C.d.R.

Le sedute sono aperte a tutti i membri dell'A.I.P.A., fatta salva la discrezionalità del C.d.R.

L'attività scientifica viene resa pubblica con divulgazione sul sito web dell'A.I.P.A. che viene aggiornato costantemente.

Articolo 13 Collegio dei Probiviri

In caso di dissidi tra i membri dell'A.I.P.A., non risolti dal C.D. con soddisfazione delle parti, in caso di controversie nei confronti di decisioni e di atti del C.D. e della C.A.P., non composte con il ricorso all'A.G., in caso di appello di membri Onorari o Ordinari avversi al provvedimento di esclusione, nonché in caso di conflitti d'interesse, il giudizio è devoluto al Collegio dei Probiviri, escluse le situazioni che per Legge ricadono sotto la competenza di altra entità giudicante.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri, eletti dall'AG (art.8, 4, f) che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. In difetto di nomina a maggioranza, sarà Presidente il componente più anziano di iscrizione all'A.I.P.A.

Possono essere eletti nel Collegio i membri Onorari nonché gli Ordinari con non meno di sette anni di anzianità di associazione, in regola con tutte le disposizioni statutarie e che non siano mai stati soccombenti in un giudizio di violazione del Codice Deontologico.

I Probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura e il loro giudizio sarà insindacabile. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde del suo operato, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'A.G.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni e i membri possono essere rieletti una sola volta. In caso di dimissioni o di decesso di uno dei membri del Collegio, il C.D. inserisce all'O.d.G. della successiva A.G. l'elezione del sostituto sino alla scadenza prevista.

Articolo 14 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento può essere deciso dall'A.G. con la presenza di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto, escluse le deleghe. L'A.G. che

delibera sullo scioglimento decide sulla destinazione dei beni residui dell'Associazione, fermo rimanendo i vincoli di cui ai commi successivi.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 15 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere depositato presso il registro delle imprese; nel caso in cui l'Associazione non sia iscritta presso il registro delle imprese, il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Si osservano in ogni caso gli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché l'art. 15 di medesima legge per i libri sociali obbligatori.

Nel caso in cui l'Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida di cui al primo comma dell'art. 14 d.lgs. n. 117/2017, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Nel caso in cui l'Associazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui deve in ogni caso deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati

Articolo 16 Sezioni Territoriali, Comitati di Sezione e Rappresentanze Scientifiche Regionali

La struttura dell'A.I.P.A. si articola in Sezioni Territoriali – che possono, su parere della C.A.P., sentito il Consiglio Didattico, e su parere del C.D., istituire anche sedi periferiche della Scuola di Formazione – il cui scopo è quello di organizzare attività culturali, di ricerca e di formazione professionale. Il decentramento della struttura non deve comunque contraddire il carattere nazionale dell'Associazione e della sua Scuola di Formazione (art. 2 del presente Statuto). Le Sezioni Territoriali devono osservare le norme statutarie e regolamentarie dell'Associazione.

a) Istituzione e funzionamento delle Sezioni Territoriali

Al fine di istituire una Sezione Territoriale, un gruppo di almeno 15 membri ordinari deve presentare richiesta scritta al C.D. Il C.D., dopo averla valutata, la presenta all'A.G. che la discute e l'approva a maggioranza dei 2/3 dei presenti, comprese le deleghe.

I membri Ordinari aderenti a una Sezione Territoriale nominano tra tutti i membri afferenti alla Sezione il Comitato di Sezione, che al proprio interno elegge il Responsabile di Sezione, il Tesoriere e il Segretario. Il Comitato di Sezione viene ratificato dall'A.G. (art. 8, 4, q) e dura in carica due anni e può essere rieletto per un solo altro mandato. Il Comitato di Sezione cura la vita organizzativa, culturale e formativa della Sezione stessa in conformità con gli indirizzi dell'A.I.P.A. Nazionale. Il Comitato di Sezione può affidare incarichi temporanei a membri afferenti alla Sezione, secondo le proprie eventuali necessità.

Se una Sezione Territoriale è anche Sede periferica della Scuola dell'A.I.P.A., i membri afferenti alla Sezione propongono tra i membri con funzione didattica il rappresentante di Sede all'interno della C.A.P. (art.10,1). Detta nomina viene ratificata dall'A.G. ai sensi dell'art. 8, 4, d.

Le Sezioni Territoriali dell'A.I.P.A. gestiscono le proprie risorse finanziarie, costituite dagli eventuali proventi derivanti da iniziative territoriali conformi agli scopi dell'Associazione previsti all'art. 2 dello Statuto e dalla parte di quota associativa dei membri di sezione che il C.D. nazionale dell'A.I.P.A. è tenuto a versare loro secondo la proporzione proposta annualmente dal C.D. nazionale e approvata dall'A.G. con il bilancio annuale. Le Sezioni Territoriali si riuniscono nel mese precedente l'A.G., due volte l'anno. In tale occasione vengono redatte le previsioni di spesa che, unitamente ai bilanci, verranno inviate al Tesoriere dell'A.I.P.A., il quale ne prende visione con il C.D. per la loro eventuale presentazione ai fini della relativa approvazione in A.G.

b) Scioglimento delle Sezioni Territoriali

La procedura di scioglimento può attivarsi per gravi motivi e prevede in prima istanza che il C.D. con il Comitato di Sezione, in rappresentanza dei membri afferenti alla Sezione stessa, approfondisca e valuti i motivi che impediscono la continuazione della vita della Sezione.

Qualora non si rendesse possibile rimuovere gli ostacoli che impediscono alla Sezione il suo funzionamento – così come previsto dal precedente comma del presente articolo – il C.D. avvia le procedure di scioglimento della Sezione Territoriale, avendo acquisito il parere dei membri afferenti alla Sezione Territoriale e quello del Comitato di Sezione.

L'A.G., dopo aver discusso in merito, ha facoltà di deliberare lo scioglimento della sezione a maggioranza di 2/3 dei presenti, comprese le deleghe. Per quanto attiene eventuali beni residui di una sezione territoriale, gli stessi verranno destinati all'A.I.P.A. Nazionale.

c) Nelle Regioni nelle quali non è presente una sezione territoriale, il CD nomina un Rappresentante Scientifico Regionale, che risieda nella Regione o vi eserciti la sua attività professionale, e che contribuisca anche a livello interregionale a costituire gruppi di studio e di ricerca nel campo della salute mentale. Tale nomina ha durata triennale, ed è rinnovabile.

Articolo 17 Competenza

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i suoi membri, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 – anche facenti capo alle Sezioni Territoriali e alle Rappresentanze Scientifiche Regionali – incluse quelle aventi ad oggetto il recupero delle quote associative, sono devolute all'esclusiva

competenza del Foro di Roma, dove si trova la Sede Nazionale dell'A.I.P.A.

Articolo 18 Regolamento

Il Regolamento, su rinvio dello Statuto, prevede le norme applicative in materia di formazione e didattica nella Scuola, anche con riferimento ai requisiti, all'ammissione, alla modalità di partecipazione, frequenza ed esclusione.

Il Regolamento è predisposto dalla Commissione per l'Allenamento Professionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea Generale a maggioranza di due terzi dei presenti.